

REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

N. 3/2013

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL CONSORZIO. LIMITI ALLA SPESA PER I CONTRATTI DI LAVORO DI NATURA TEMPORANEA O CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE-DETERMINAZIONI.

L'anno duemilatredici, addì ventuno del mese di gennaio, alle ore 15.30, nella Sala Riunioni del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa" - Piazza San Francesco n. 4, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

Dott.ssa Laura MUSSANO
Dott. Emanuele BELLAVIA
Dott. Nicolò COPPOLA

- PRESIDENTE -
- VICE PRESIDENTE -
- COMPONENTE -

PRESENZA
NO
SI
SI

Assume la presidenza il Vice Presidente Dott. Emanuele BELLAVIA, in quanto il Presidente Dott.ssa Laura MUSSANO è assente giustificata.

Assiste alla seduta, il Responsabile di Area Amministrativa / Finanziaria Dott. Paolo ALPE, il quale funge da Segretario verbalizzante in sostituzione del Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO, assente giustificato.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione n. 70 del 31/12/2010 con la quale è stato adottato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio alla luce dei principi contenuti nel D.lgs 150/2009;

richiamato l'art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012) , che ha esteso agli enti locali un limite di spesa prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato , con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

acclarato che tale misura di contenimento della spesa era dapprima rivolta solo alle amministrazioni centrali e agli enti pubblici non economici e quindi successivamente estesa agli enti locali quale principio di coordinamento della finanza pubblica;

richiamata la sentenza della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo, 17 aprile 2012, n 11/CONTR/12, inerente la corretta interpretazione delle modalità per l'applicazione agli enti locali dei limiti posti dall'art.9, comma 28, del succitato DL 78/2010;

considerato che la sentenza stessa stabilisce che i limiti imposti dalla norma sono suscettibili di diretta applicazione, ma, al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, e in presenza di particolari necessità, negli enti di minor dimensioni, può essere adottato un atto generale che proceda all'adattamento del vincolo valutando quei casi nei quali il contratto temporaneo discenda da esigenze causate da assenze indipendenti dalla volontà delle parti, in quanto negli enti con struttura organizzativa minima , potrebbero determinarsi situazioni per le quali la mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali;

atteso che gli adattamenti alla disciplina generale possono essere disposti da un atto a carattere normativo, quale il regolamento, al quale deve adeguarsi la programmazione in materia di personale;

dato atto, peraltro, che a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le funzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni del settore sociale, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

ravvisata pertanto la necessità di apportare modifiche e integrazioni al vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

visto l'art 89 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

vista la Legge 133 del 06/08/2008 e s.m.i;

visto il D.Lgs 27/08/2009 n 150 e s.m.i;

visto il D.L 78/2010 convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122;

vista la sentenza della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo, 17 aprile 2012, n 11/CONTR/12;

dato atto che tale integrazione costituirà oggetto di informazione alle R.S.U. e alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Regioni/Autonomie Locali del 01/04/99,

richiamata la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 3, D.Lgs 267/2000 e dell'art. 20, comma 2, lettera q) dello Statuto Consortile;

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri favorevoli di cui alla vigente normativa, in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Direttore e del Responsabile di Area Amministrativa, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, trattandosi di modifica di atto regolamentare ;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di apportare e approvare le seguenti modifiche all'art. 63 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consorzio, adottato con propria deliberazione n. 70/2010 del 31/12/2010, riformulandone l'oggetto e inserendo all'inizio dell' articolato:

Art 63 "Impiego di personale con contratti di natura temporanea. Rapporti di lavoro a tempo determinato: modalità di costituzione del rapporto "

"Il ricorso all'impiego di personale mediante contratti a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e altri rapporti di lavoro flessibile è limitato nel caso in cui ricorrano i presupposti di temporaneità ed urgenza e la relativa spesa deve essere riportata nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei. L'impiego di personale con contratto di natura temporanea previsto nei casi consentiti, soggiace ai numerosi vincoli di contenimento imposti dalla normativa. Tuttavia pur nel rispetto dei vincoli generali (tetto della spesa di personale contenuto nei limiti dell'anno 2008, rispetto del parametro relativo all'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti inferiore al "50%") , al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento nei seguenti casi :

- sostituzione di personale assente per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente per le quali non vi è incremento di spesa (es aspettative dal servizio, sostituzione di personale cessato dal servizio nelle more dell'esperimento della procedura di assunzione)*
- sostituzione di personale assente per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente per le quali vi è incremento di spesa, sempre nell'ambito del rispetto degli altri vincoli sul contenimento della spesa,nel caso in cui l'assenza del personale addetto impedisca l'assolvimento delle funzioni fondamentali dell'ente, e non esistano altri possibili rimedi organizzativi (es . sostituzione di personale assente per maternità)*
- incarico di collaborazione coordinata continuativa per assolvimento funzione di Segretario dell'Ente.*

(OMISSIS)

- 3) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente.
- 4) di dare atto che tale integrazione sarà oggetto di informazione alle R.S.U. e alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Regioni/Autonomie Locali del 01/04/99,
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata e distinta votazione che registra un esito unanime favorevole-

REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

avente ad oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL CONSORZIO. LIMITI ALLA SPESA PER I CONTRATTI DI LAVORO DI NATURA TEMPORANEA O CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE-DETERMINAZIONI**

N 3/2013

DEL 21 GEN. 2013

Pareri prescritti dalla normativa vigente

Parere di regolarità tecnica dell'atto:

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susà 18 GEN. 2013.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Parere di regolarità contabile dell'atto:

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Susà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

.....

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato
IL VICE PRESIDENTE
f.to Dott. Emanuele BELLAVIA

IL SEGRETARIO F.F.
f.to Dott. Paolo ALPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li _____

IL SEGRETARIO

Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO

VISTO:

Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO

VISTO:

Dott. Giorgio GUGLIELMO